



REGOLAMENTO EMENDATO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO .

Articolo 1 Oggetto.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/'97, in attuazione dell'articolo 6 ter, DL n. 193/'16, convertito con modificazioni nella legge n. 225/16, ha ad oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento non riscosse e notificate fino al 31 dicembre 2016.

A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Articolo 2 Ambito soggettivo e oggettivo.

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti entro il 31 marzo 2017 i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017.

I soggetti decaduti dal rateizzo possono avvalersi della definizione agevolata, esclusivamente, solo se entro il 31 marzo 2017 regolarizzeranno la loro posizione pagando le rate scadute e dovute fino al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/16.

In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Articolo 3 Effetti della definizione agevolata.

Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale, interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

In caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è dovuto l'importo della sanzione, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.



Articolo 4 Procedura.

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, entro e non oltre il termine del 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017 il concessionario della riscossione, rappresentato dalla società Andreani Tributi s.r.l., trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza e secondo la regolamentazione comunale, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 31 luglio 2017.

In caso di somme superiori a 500 euro, è possibile scegliere il pagamento in un massimo di 5 rate, scadenti alla fine dei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 e dei mesi di aprile e settembre 2018. In tal caso, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

Articolo 5 Momento di perfezionamento.

La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

Articolo 6 Decadenza.

La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una qualsiasi delle rate successive alla prima.

In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

Articolo 7 Rapporti con le dilazioni in corso.

Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al 1° gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 31 luglio 2017.

Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Articolo 8 Giudizi pendenti.

Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.



Articolo 9

Procedure di riscossione in corso.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Articolo 10

Prescrizione e decadenza.

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. I termini suddetti riprendono a decorrere a partire dal primo gennaio 2019.

Articolo 11

Modalità di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente dedicato, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito. È escluso il pagamento con il modello F24.

Articolo 12

Discarico di somme.

Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al Comune.

Articolo 13

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del Comune.